



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO U.O.A. Politiche della Montagna
Forestazione e forestazione e Difesa del Suolo
Settore 1 Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali
e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

Comune di Cerisano
Sindaco Avv. Lucio Di Gioia
protocollo.comune.cerisano@asmepec.it

Dott. Compostella Giuseppe
Dott. Audia Pasquale
studioagif@pec.it

Stazione Carabinieri Forestale di Cosenza
Via Degli Stadi
87100 Cosenza [CS]
fcs42755@pec.carabinieri.it

Gruppo Carabinieri Forestale
Comando Provinciale di Cosenza
fcs42746@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Procedimento Protocollo n. 121136 del 15 Marzo 2023 □ Comune di Cerisano [CS] località: "Fontana di Vespa- Pietra del Lupo" □ in Catasto al Foglio di mappa n. 19 Particelle n. 20-82 □ SFC catastale ha 16.59.95 (U.C. 5F ha.05.02.32) □ SFC catastale ragguagliata da intervento ha 02.79.00 □: Richiesta Autorizzazione progetto esecutivo «**Taglio di avviamento all'alto fusto in ceduo invecchiato di Faggio ai sensi dell'art. 51 delle PMPF**» □ [Capo I Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, Capo II Norme comuni a tutti i boschi, Capo III Norme per i boschi governati a Ceduo e Capo IV Norme per i boschi governati a fustaia delle PMPF].-□ (Rif. Deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 07/02/2023) □ Concessionario: SINDACO PRO TEMPORE LUCIO DI GIOIA [CS]: **APPROVAZIONE**

In esito al procedimento segnato a margine, avviato su iniziativa di parte dal Sindaco pro-tempore LUCIO DI GIOIA per come generalizzato e domiciliato in atti nella qualità di Sindaco pro tempore del comune di Cerisano proprietario forestale pubblico.

Visto,

- il R.D. 30.12.1923 n. 3267 e il R.D. 16.05.1926 n. 1126;
- l'art. 149 del D.Lgs 42/2004;
- il Piano Forestale Regionale 2007/2013 D.G.R. 190/07;
- la L.R. n. 45/2012 Gestione tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;
- le PMPF, allegate DGR 218/2011, parzialmente modificate con DGR 238 del 30 maggio 2014;
- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la L.R. n. 25/2018.

Premesso,

- che, per gli effetti del disposto comma 4 art. 7 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 il Piano di Gestione Forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per tutte quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, anche prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata;
- che, con riferimento all'obbligo di pianificazione dei boschi, il Comune di Cerisano ha presentato in data 17/11/2021 protocollo n. 497748 il Piano di Gestione Forestale in fase di approvazione;
- che, in conformità al Piano di Gestione dei tagli i Tecnici Progettisti e Direttori dei Lavori hanno presentato istanza di autorizzazione del Progetto Esecutivo Interventi Selvicolturali per l'utilizzazione di una superficie ragguagliata di ha 02.79.00, con l'applicazione di interventi selvicolturali di **Taglio di avviamento all'alto fusto in ceduo invecchiato di Faggio ai sensi dell'art. 51 delle PMPF**.

Visto,

- gli elaborati tecnici costituenti il Progetto Esecutivo segnato a margine, redatto e sottoscritto dai Dottori Forestali **Compostella Giuseppe e Audia Pasquale** iscritti rispettivamente al n. 418 e 246 dell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza, presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione, munita di **SCHEDA TECNICA DI UTILIZZAZIONE FORESTALE Allegato A02.3**;
- la documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. 188634 del 26/04/2023 e nota di rettifica prot. n. 240902 del 29/05/2023, acquisita con nota prot. n. 177555 del 18/04/2023 e prot. 254974 del 06/06/2023;
- la Relazione Tecnica di chiarimento sui criteri colturali relativi all'intervento proposto;
- il piedilista di martellata delle piante rilasciate;
- la dichiarazione resa dai tecnici sul non contrasto dell'intervento con quanto previsto dall'art.7 della L.R. n. 45/2012 in materia di piani poliennali di taglio e piani di gestione e assestamento forestale;
- l'Asseverazione di compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento selvicolturale, resa in atti dai medesimi tecnici progettisti;
- la Convenzione e stipula dell'incarico tra il Comune di Cerisano e lo studio Agif per la progettazione e la direzione lavori.

TENUTO CONTO, che il tipo di intervento selvicolturale previsto in progetto, da applicare in bosco ceduo a prevalenza di Faggio su una superficie boscata ragguagliata di ha 02.79.00, verrebbe ad essere realizzato in conformità a quanto prescritto dall'art. 51 delle PMPF;

Che l'**intervento selvicolturale** illustrato nella relazione tecnica di progetto, verrebbe a essere eseguito e circoscritto nei limiti fisiografici, catastali e georeferenziati dei mappali interessati da intervento riportati in epigrafe, altresì raffigurati negli elaborati tecnici;

Che, così come riportato nella **relazione tecnica**, l'intervento selvicolturale previsto è essenzialmente un taglio dei polloni sottoposti, aduggiati, malformati, soprannumerari e privi di avvenire e comunque, si interverrà su un soprassuolo transitorio con un primo taglio di avviamento ad alto fusto per come prevede l'art. 51 delle PMPF, intervenendo sulle ceppaie e lasciando a dotazione del bosco **due polloni per ceppaia**;

Che così come riportato nella scheda di statistica forestale verrà destinata per uso energetico **622,3 mc** della massa legnosa (6.534 qli);

Che, così come precisato dall'elaborato "**Tav. 5**" "**Piedilista delle piante rilasciate**" redatto dai dottori forestali **Compostella Giuseppe e Audia Pasquale** verrebbero rilasciate n. **1.458** piante di cui n. **1.453 di Faggio** e n. **5 di Ontano Napoletano** marcate con vernice di colore azzurro affiancando, in alcuni casi, la lettera "A" o "B" al numero progressivo poiché in fase di marcatura è stato assegnato per mero errore, lo stesso numero.

CONSIDERANDO, che le **forme di trattamento culturale** previste nella proposta progettuale, a seconda delle **tipologie d'intervento** scelte dai progettisti, per quanto possibile desumere dall'esame dei relativi elaborati tecnici, rientrerebbero nell'ordinaria attività silvana e sarebbero tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, le potenzialità evolutive del soprassuolo, la biodiversità esistente e la conservazione del suolo, altresì compatibili con le disposizioni recate dalle PMPF in vigore in Calabria e con gli indirizzi concernenti la gestione forestale sostenibile di cui al Piano Forestale Regionale 2014/2020, approvato con D.G.R. nr. 274 del 30/06/2017.

DATO ATTO, che salva l'applicazione dell'Articolo 143, comma 4, lettera a [e dell'Articolo 156, comma 4], agli effetti del disposto Art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, per il **taglio culturale**, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'Articolo 142, comma 1, lettera g), **non è comunque richiesta l'autorizzazione** prescritta dall'Articolo 146, dall'Articolo 147 e dall'Articolo 159, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

PRESO ATTO, che il richiedente, ha versato attraverso PagoPA identificativo ricinvuta codice univoco ABI03069, intestato a: REGIONE CALABRIA - ENTRATE DIVERSE l'importo dovuto per diritti di segreteria e per diritti d'istruttoria di cui al Tariffario del Vincolo Idrogeologico.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, sia pure limitatamente all'aspetto documentale e alle tecniche di progettazione, allo stato degli atti a disposizione,

APPROVA

conformemente a quanto disposto dalle PMPF in vigore in Calabria, il progetto: « **Taglio di avviamento all'alto fusto in ceduo invecchiato di Faggio ai sensi dell'art. 51 delle PMPF** » di cui agli elaborati tecnici redatti dai Dottori Forestali **Compostella Giuseppe e Audia Pasquale** iscritti rispettivamente al n. **418 e 246** dell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza, presentati a corredo dell'istanza di concessione rubricata al Protocollo **121136 del 15 Marzo 2023** e **AUTORIZZA** l'applicazione dei relativi interventi selvicolturali compiutamente descritti nella **SCHEDA TECNICA UTILIZZAZIONE FORESTALE – Allegato A02.3**, costituente parte integrante del presente provvedimento.

Subordina la validità del presente provvedimento all'adempimento delle condizioni appresso specificate e al rispetto delle Prescrizioni Massima e di Polizia Forestale riprodotte **nell'Allegato 2**:

A pena revoca dell'odierno provvedimento, prima dell'avvio dei lavori di utilizzazione forestale il concessionario deve inoltrare alla Regione Calabria Area Territoriale Settentrionale Gestione Vincolo Idrogeologico l'Allegato **A02.6**, introdotto con Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria N. 4772 del 16 Aprile 2014, con indicazione della data presunta di inizio delle lavorazioni forestali; **dell'Operatore EUTR** incaricato della loro esecuzione nonché delle generalità del responsabile del cantiere, qualora si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro, titolare dell'impresa affidataria dei medesimi lavori altresì la nomina del **DIRETTORE DEI LAVORI**, se non diversamente designato. Allo stesso modo, il **DIRETTORE DEI LAVORI** designato, dal suo canto, deve trasmettere, comunque, copia del verbale di consegna del lotto boschivo interessato da intervento, proprio all' **Operatore EUTR**, incaricato dell'esecuzione dei lavori di utilizzazione forestale.

A tale riguardo, avverte che il **3 Marzo 2013**, è entrato in vigore, in tutta l'Unione Europea, il Regolamento **EU 995/2010**, definito **EU Timber-Regulation** sull'immissione e il commercio illegale di legname [**EUTR**] che prevede specifici adempimenti, invero l'applicazione di "**Due Diligence**", a tutto il legname e derivati immessi per la prima volta sul mercato, per le imprese e gli operatori della filiera bosco-legno, sia essi proprietari, ditte boschive o commercianti.

Atteso quanto stabilito al comma 5 dell'art. 40 delle PMPF, la mancata comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori o la mancata nomina del Direttore dei Lavori, se non diversamente designato, annulla la validità dell'autorizzazione concessa, invero il mancato adempimento di tale disposizione comporta l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ii. e della L. R. 19/2001, di sospensione dell'efficacia e di revoca della stessa.

Per come stabilito al comma 3 dell'art. 41 delle PMPF fa obbligo di presentare **Certificato di Ultimazione Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione**. In caso di mancata presentazione di tale certificazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67 salvo l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 26 del R.D. 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Così come previsto al comma 8 dell'art. 40 delle PMPF ed al fine della tutela del bosco, fa riserva di dettare ulteriori prescrizioni durante l'esecuzione delle operazioni di taglio.

Parimenti fa riserva di sospendere l'efficacia dell'autorizzazione comunque acquisita nel caso in cui, su segnalazione dell'Autorità di Polizia Giudiziaria o del Direttore dei Lavori, vengano rilevate inosservanze alle disposizioni impartite alle PMPF, o alle leggi in materia forestale ambientale paesaggistica e urbanistica. In ogni caso, salvo altri profili, l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando il concessionario del presente provvedimento o l'avente causa invero il contravventore non avrà provveduto al versamento alla Regione Calabria della relativa sanzione amministrativa.

La presente autorizzazione, rilasciata nei soli riguardi forestali e idrogeologici, non pregiudica i diritti di terzi, che devono essere salvati, rispettati e riservati, o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. Avverte, a questo proposito, che nell'ambito delle pertinenze fluviali, sono valide le proibizioni di che stabilite dalla vigente normativa in materia. Per quanto non espressamente previsto nella stessa e negli elaborati progettuali esibiti, valgono e dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge in materia paesaggistica, forestale e ambientale.

L'odierna autorizzazione, **ha validità per l'anno silvano in corso alla data del rilascio e per quello successivo**. Rende chiaro a tale proposito, che in caso di particolari condizioni meteorologiche o cause di forza maggiore che renderebbero impossibile la prosecuzione delle operazioni di taglio, il Direttore dei Lavori deve dare comunicazione, munita di stato avanzamento lavori, sottoscritta altresì dal concessionario e dal rappresentante della ditta esecutrice delle lavorazioni di utilizzazione forestale, della sospensione dei lavori e successivamente della loro ripresa, che decorrerà a far data dalla medesima comunicazione, rimanendo immutato il termine di durata dell'autorizzazione accordata. La stessa ha carattere personale.


Nel caso di subentro nella titolarità della stessa, l'avente causa deve chiedere alla Regione Calabria la novazione della titolarità medesima, assumendo i relativi oneri. La mancata comunicazione di novazione, comporta la sospensione della validità, secondo le vigenti norme, del procedimento amministrativo.

Corredata di ogni altro eventuale titolo abilitativo, dovrà essere custodita sul luogo dei lavori dal soggetto autorizzato ad eseguire gli interventi, a disposizione delle Autorità preposte, in caso di controlli. La mancata esibizione di tale documentazione comporterà l'avvio di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché della L.R. 19/2001, di sospensione e revoca del provvedimento espresso. La revoca determina la inidoneità dello stesso a produrre ulteriori effetti, senza pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati e dei rapporti negoziali.

Allo stesso modo, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci ove mai presenti nell'istanza di autorizzazione e nella documentazione prodotta, altresì le violazioni delle prescrizioni impartite, comportano la revocazione, con le stesse modalità di cui al precedente capo, del provvedimento espresso.

Salvo le attribuzioni alla Regione di cui al DPR 616/77, per semplificare l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni circa l'esatta applicazione del presente provvedimento e al fine di concorrere alla difesa del patrimonio agro-forestale, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, fa carico al concessionario dello stesso e alla Direzione dei Lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, di inoltrare ogni comunicazione, utile, correlata al presente procedimento, oltre che alla Regione Calabria, anche alla Stazione Carabinieri Forestale in indirizzo, al quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di rilievo nazionale riguardanti l'esercizio dell'attività di controllo del territorio, assegnategli dalle leggi e dai regolamenti vigenti.-

Ref. RdP Istruttore Geom. A. Barbuto



RdP
Dott.ssa Rosa BLOTTA



Il Direttore Generale
Ing. Domenico Maria PALLARIA





Elenco documentazione ed elaborati progettuali:

1. Scheda Tecnica Utilizzazione Forestale -Allegato A02.3;
2. Elenco documentazione ed elaborati progettuali;
3. Copia documento e versamento diritti segreteria e istruttoria;
4. Relazione Tecnico Forestale;
5. Area di saggio e quadro riepilogativo;
6. Cronoprogramma dei lavori;
7. Dichiarazione di asseverazione;
8. Planimetria catastale 1:4000;
9. Corografia IGM 1:25000;
10. Ortofoto in scala 1:5000;
11. Carta degli interventi 1:5000;
12. Carta delle pendenze 1:5000;
13. Capitolato d'Oneri;
14. Piedilista della piante da rilasciare;
15. Repertorio fotografico;
16. Statistica forestale;
17. Incarico professionale;
18. Verbale di assegno;
19. Documenti integrativi.

Allegato 2

Ai fini della tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio, fa carico al Direttore dei Lavori di controllare l'assoluta compatibilità del prelievo delle piante riportate nel Piedilista di Martellata, con le disposizioni di legge in materia paesaggistica, recate dal D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" nonché il rispetto delle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 49 delle PMPF.

A pena applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 1, lettera a) e art. 3 della Legge 950/67 e s.m.i. fa obbligo al Direttore dei Lavori di osservare e di far rispettare durante l'esecuzione delle operazioni di taglio le disposizioni recate dall' art. 23 Tutela della biodiversità delle vigenti PMPF. Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornamentali o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 mt. in cui non devono essere effettuati sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero della tagliata deve essere eseguito rispettando scrupolosamente le restrizioni avvertite dall'art. 24 delle PMPF adottando tutte le precauzioni necessarie per non causare danni al soprassuolo ed in particolare al novellame.

Ai fini dell'esbosco dovranno essere considerate le limitazioni avvertite dall'art. 26 delle PMPF. Fino alle piste permanenti si dovrà fare ricorso all'impiego di mezzi meccanici con verricello o gabbie, animali da soma, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale avendo cura di non provocare l'innescamento di fenomeni di dissesto.

Attorno alle sorgenti d'acqua presenti nella zona sottoposta al taglio, per un raggio di 20 mt., l'esbosco dovrà avvenire senza l'uso di mezzi meccanici e comunque senza compromettere lo stato dei luoghi.

Agli effetti di quanto stabilito dall' art. 24, comma 8, delle PMPF, è vietato l'abbruciamento dei residui delle lavorazioni nei boschi. I residui di utilizzazione costituiti da ramaglie cimali, sottobosco e ogni avanzo di lavorazione non utilizzabili commercialmente possono essere lasciati sul posto, adeguatamente e uniformemente sparsi sulla superficie oppure in piccole andane lungo le curve di livello e secondo le linee di massima pendenza, larghe massimo 150 cm e alte al culmine massimo 30 cm, in modo che non siano di ostacolo all'affermazione della rinnovazione, ed in pezzature che non siano superiori ai 150 cm di lunghezza, oppure sotto forma di triturato o cippato. Detti residui, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoti, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il rischio di incendi per una striscia di 20 m lungo le strade e le piste forestali i residui devono essere allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e ivi triturati o cippati.

dell'anno sono altresì consentite le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti stabiliti dalle vigenti norme.

Ai sensi di quanto stabilito dall' art. 13 comma 1, lettera c) delle PMPF nelle fustaie, dopo il taglio, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m. e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto altezza media di 3.

Nell'esecuzione del taglio dovrà essere garantita tra l'altro la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti e deve essere adottata ogni cautela necessaria a evitare alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto degli interventi, nonché danni a persone o a cose, a manufatti e immobili di qualsiasi genere, alla viabilità pubblica dei quali il proponente resterà comunque responsabile, tenendo sollevata la Regione Calabria da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi.- Altresì devono essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 25 delle PMPF sono fatti salvi, i percorsi e gli interventi che non comportino movimento di terreno, provvedendo, inoltre, e se mai necessario, all'allontanamento delle acque e alla loro regimazione per non causare l'innescamento di fenomeni di dissesto.

Non sono consentiti, invece, l'apertura di nuove strade e piste di servizio per l'esbosco del legname e/o interventi che comportino la modifica del tracciato di viabilità esistente o il suo allargamento. di cui al comma 1 e al comma 2 del medesimo art. 25, la cui realizzazione è vincolata alla verifica della compatibilità della realizzazione degli stessi con le disposizioni di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e del DPR 380/2001 per quelle opere che abbiano rilevanza in base alla vigente normativa di pianificazione urbanistica.

E' fatto obbligo alla Direzione dei Lavori e al soggetto legittimato ad eseguire le operazioni di taglio di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi su apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta le piante "martellate" con vernice indelebile. Per le infrazioni, salvo altri profili, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme.

Ai sensi del disposto comma art. 48 delle PMPF il taglio culturale, nell'unità a culturale interessata dal taglio, di norma, potrà essere ripetuto sulla stessa superficie oggetto del presente procedimento, dopo un periodo non inferiore a 10 anni.